

La verifica. Il legislatore dovrà rivedere i criteri che fanno scattare l'obbligo della revisione ampliando la platea delle società tenute a questo controllo

Il revisore attesta anche la coerenza con le norme

**Nicola Cavalluzzo
Raffaele Marcello**

Il bilancio d'esercizio e ove previsto il bilancio consolidato, è esaminato dal revisore che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, esprimerà un giudizio. Si ricorda che la recente riforma della crisi d'impresa richiede al legislatore - che ancora non ha legiferato in merito - la modifica dei parametri che fanno scattare l'obbligo della revisione ampliando, di fatto, il numero delle società tenute a questo controllo.

La revisione non ha la funzione di garantire la completa e incondizionata attendibilità del bilancio, ma consente agli stakeholder di riporre credibilità nei valori ivi espressi e nell'informativa complementare, attesi i profili di indipendenza, professionalità e responsabilità del revisore.

Il giudizio sul bilancio lo ritroviamo in un'apposita relazione, il cui contenuto è disciplinato dall'articolo

14 del Dlgs 39/2010. Nello svolgimento del suo lavoro il revisore si dovrà attenere ai principi di revisione Isa Italia e, in particolare per quanto riguarda la relazione finale, ai principi numero 700, 705, 706, 710, 720 e SA Italia 720B. Nella relazione è possibile trovare due tipi di giudizi: ❶ giudizio senza modifiche; ❷ giudizio con modifica. Il primo si ottiene se il revisore non riscontra né errori né limitazioni significativi allo svolgimento delle procedure ritenute necessarie e quindi il bilancio è redatto in conformità al quadro normativo esistente sull'informazione finanziaria. Il secondo tipo di giudizio in realtà si articola in tre diverse fattispecie: ❶ giudizio con rilievi; ❷ giudizio negativo; ❸ dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. Il revisore esprimerà un giudizio con rilievi laddove gli errori riscontrati siano significativi ma non pervasivi per il bilancio oppure non sia in grado di acquisire tutti gli elementi necessari

per il giudizio ma ritenga gli stessi non pervasivi ancorché significativi. Nel caso invece in cui, avendo il revisore acquisito elementi probatori sufficienti ed appropriati, concluda che gli errori riscontrati siano oltre che significativi anche pervasivi per il bilancio, la relazione si concluderà con un giudizio negativo. Da ultimo, l'impossibilità di esprimere un giudizio si avrà nel caso in cui il revisore, non avendo acquisito documenti sufficienti ed appropriati, si convinca che gli eventuali errori non rilevati, potrebbero essere significativi e pervasivi. La relazione conterrà anche il giudizio di coerenza e conformità della relazione sulla gestione alle norme (si veda al riguardo il principio Isa Italia 720B), che non rappresenta un giudizio sulla rappresentazione veritiera e corretta della relazione sulla gestione, poiché il revisore acquisisce gli elementi necessari sulla base della semplice lettura della relazione e dal mero raffronto con la documentazione esaminata per il giudizio sul bilancio.

I CONTENUTI DELLA RELAZIONE

La relazione predisposta dal revisore deve contenere:

- ❶ Titolo
 - ❷ Destinatario
 - ❸ Giudizio del revisore
 - ❹ Elementi alla base del giudizio
 - ❺ Responsabilità della direzione per il bilancio
 - ❻ Responsabilità del revisore
 - ❼ Giudizio del revisore
 - ❽ Firma, sede, data
- Eventualmente:
- ❾ Richiami di informativa
 - ❿ Altri aspetti

